

DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2013
499/2013/R/EEL

APPROVAZIONE DEL FATTORE DI CORREZIONE SPECIFICO AZIENDALE PER L'ANNO 2004, RELATIVO ALLA SOCIETÀ EST RETI ELETTRICHE S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 novembre 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato 2004-2007) e, in particolare, l'articolo 49;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione 96/04), come successivamente modificata e integrata;
- le modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale, di cui all'articolo 49, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione 96/04 (di seguito: l'Allegato A alla deliberazione 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2006, n. 177/06, recante “Avvio di procedimento per l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06, n. 3504/06”;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007 n. 11/07;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07 e, in particolare, l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11 e, in particolare, l'Allegato A;

- la comunicazione del 12 settembre 2012 (prot. Autorità 027913 del 14 settembre 2012), della Cassa all'Autorità, delle risultanze istruttorie relative alla prima fase del procedimento;
- la comunicazione del 29 marzo 2013 (prot. Autorità 012906 del 4 aprile 2013), della Cassa all'Autorità, delle risultanze istruttorie finali del procedimento;
- la comunicazione del 25 marzo 2013 (prot. Autorità 011567), dell'Autorità ad EST Reti Elettriche S.p.A., dell'avvio del procedimento per la determinazione del fattore di correzione specifico aziendale, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del DPR n. 244/01;
- la comunicazione del 9 aprile 2013 (prot. Autorità 013311), dell'Autorità alla società EST Reti Elettriche S.p.A. delle risultanze istruttorie del procedimento;
- la comunicazione del 12 aprile 2013 (prot. Autorità 013908 del 12 aprile 2013), di EST Reti Elettriche S.p.A. di richiesta di audizione formale innanzi al Collegio dell'Autorità e di accesso alle risultanze istruttorie della Cassa;
- la comunicazione del 17 aprile 2013 (prot. Autorità 014533), dell'Autorità di trasmissione a EST Reti Elettriche S.p.A., della relazione finale delle risultanze istruttorie della Cassa;
- la comunicazione del 27 giugno 2013 (prot. Autorità 023364), dell'Autorità alla Cassa, di richiesta di integrazione alla relazione finale della Commissione di esperti;
- la comunicazione del 25 settembre 2013 (prot. Autorità 031388 del 30 settembre 2013) della Cassa, contenente le integrazioni alla relazione finale della Commissione di esperti.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 49.1, del Testo integrato 2004-2007 istituisce il regime di perequazione specifica aziendale, destinato a coprire lo scostamento dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3, del Testo integrato 2004-2007 prevede che siano condotte specifiche istruttorie;
- la deliberazione 96/04:
 - a. ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato;
 - b. ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità, nonché per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorità effettua le verifiche di ammissibilità e l'attività istruttoria;
- ai sensi del comma 4.1, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, con comunicazione del 30 dicembre 2004 (prot. Autorità n. 0135 del 3 gennaio 2005), la società IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. ha presentato istanza di partecipazione al regime di perequazione specifica aziendale;
- la società IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. ha cambiato la ragione sociale in EST Reti Elettriche S.p.A.;

- ai sensi del comma 3.2, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, la Cassa ha istituito un'apposita Commissione di esperti per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza sopra richiamata e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;
- con comunicazione all'Autorità del 2 aprile 2010 (prot. Autorità n. 014832 del 12 aprile 2010), la società EST Reti Elettriche S.p.A. ha riformulato l'istanza di partecipazione al regime di perequazione specifica aziendale ed ha accettato la metodologia per la valutazione del capitale investito proposta dall'Autorità per il completamento dell'attività istruttoria;
- ai sensi del comma 4.4, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, in data 12 settembre 2012 (prot. Autorità n. 027913 del 14 settembre 2012), la Cassa ha comunicato all'Autorità le risultanze istruttorie relative all'ammissibilità dell'istanza della società EST Reti Elettriche S.p.A. ;
- la Cassa, in data 4 giugno 2008 (prot. Autorità 016726 del 9 giugno 2008), ha comunicato all'Autorità l'ammontare relativo al regime di perequazione generale di competenza della società EST Reti Elettriche S.p.A. per l'anno 2004;
- ai sensi del comma 4.5, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, in data 21 settembre 2012 (prot. Autorità 028954), l'Autorità ha comunicato alla società EST Reti Elettriche S.p.A. l'ammissibilità al regime di perequazione specifica aziendale e il valore dello scostamento rilevato;
- con comunicazione del 19 ottobre 2012 (prot. Autorità n. 032931 del 19 ottobre 2012), la società EST Reti Elettriche S.p.A. ha inviato all'Autorità e alla Cassa la documentazione relativa alle variabili esogene alla base dello scostamento rilevato, ai sensi del comma 4.7 dell'Allegato A alla deliberazione 96/04;
- ai sensi del comma 5.5, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, in data 29 marzo 2013 (prot. Autorità n. 012906 del 4 aprile 2013), la Cassa ha comunicato all'Autorità gli esiti finali dell'attività istruttoria sull'istanza presentata dalla società EST Reti Elettriche S.p.A.;
- ai sensi del comma 5.8, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, in data 9 aprile 2013 (prot. Autorità n. 013311), la Direzione Infrastrutture ha comunicato, alla società EST Reti Elettriche S.p.A., le risultanze istruttorie e, in particolare, l'intenzione di proporre al Collegio dell'Autorità di calcolare il fattore di correzione specifico aziendale definitivo sulla base di uno scostamento ammissibile pari a 710.927 euro e di un ricavo ammesso perequato (RAP04), pari a 2.623.663 euro, calcolato sull'intero perimetro della rete;
- con la comunicazione del 12 aprile 2013 (prot. Autorità 013908 del 12 aprile 2013), la società EST Reti Elettriche S.p.A. ha richiesto audizione formale innanzi al Collegio dell'Autorità e l'accesso alle risultanze istruttorie della Cassa;
- con la comunicazione del 17 aprile 2013 (prot. Autorità 014533), la Direzione Infrastrutture ha trasmesso alla società EST Reti Elettriche S.p.A., la relazione finale delle risultanze istruttorie della Cassa;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/01, in data 13 giugno 2013, si è tenuta l'audizione formale di EST Reti Elettriche S.p.A. innanzi al Collegio dell'Autorità;
- in sede di audizione formale, in data 13 giugno 2013 (prot. Autorità 021769 del 13 giugno 2013), la società EST Reti Elettriche S.p.A. ha presentato una memoria finalizzata a dimostrare che lo scostamento rilevato deriva da variabili esogene fuori dal proprio controllo;

- con comunicazione del 27 giugno 2013 (prot. Autorità 023364), l'Autorità ha chiesto, alla Cassa, di integrare la relazione finale della Commissione di esperti, alla luce dei nuovi elementi acquisiti in relazione alle variabili esogene per mezzo della memoria presentata da EST Reti Elettriche S.p.A. in sede di audizione;
- con comunicazione del 25 settembre 2013 (prot. Autorità 031388 del 30 settembre 2013), la Cassa ha trasmesso le integrazioni richieste alla relazione finale redatta dalla Commissione di esperti, con una valutazione degli elementi presentati dalla società in sede di audizione finale;
- nella predetta valutazione, la Commissione di esperti ha precisato che gli elementi forniti da EST Reti Elettriche S.p.A. in sede di audizione innanzi al Collegio dell'Autorità erano già stati oggetto di esame durante l'istruttoria e ha confermato le conclusioni di cui alla precedente relazione del 29 marzo 2013;
- gli Uffici hanno condiviso la valutazione effettuata dalla Commissione di esperti trovandola esaustiva e adeguatamente motivata.

RITENUTO OPPORTUNO:

- sulla base della documentazione istruttoria e delle valutazioni espresse dalla Commissione di esperti in merito alla documentazione integrativa acquisita in sede di audizione innanzi al Collegio dell'Autorità del 13 giugno 2013 e tenuto conto della dichiarazione della società EST Reti Elettriche S.p.A. di accettare la metodologia per la valutazione del capitale investito proposta dall'Autorità e delle altre osservazioni e informazioni fornite, fissare il fattore di correzione specifico aziendale con riferimento al valore complessivo del ricavo ammesso perequato dell'anno 2004, nella misura pari a 0,2710, in coerenza con quanto comunicato con il citato protocollo 13311 del 9 aprile 2013

DELIBERA

1. di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3, del Testo integrato, per la società EST Reti Elettriche S.p.A., per l'anno 2004, pari a 0,2710;
2. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda, alla società EST Reti Elettriche S.p.A., l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2004, sulla base del fattore di cui al punto 1 e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società EST Reti Elettriche S.p.A. e a alla Cassa;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni